

## SINTESI DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI

Con ricorso notificato in data 20 aprile 2022, rubricato al n. 4944/2022 del registro generale ricorsi il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio il decreto 21 febbraio 2022, di approvazione della graduatoria del concorso straordinario per titoli indetto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2020 per 1000 posti di sostituto commissario con decorrenza della nomina dal 1° gennaio 2021, riservato al personale della Polizia di Stato che al 31 dicembre 2016 rivestiva la qualifica di ispettore capo, in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando, nonché a coloro che avessero superato lo scrutinio tenutosi il 21 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 31 bis del D.P.R. 335 del 1982.

Il ricorrente ha lamentato la omessa attribuzione dei 3 punti per l'incarico di responsabile di sezione di Polizia giudiziaria svolto dal 1996 al 2013 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Acqui Terme, risultante dalla sezione riservata del rapporto informativo.

In ragione della omessa attribuzione di detto punteggio il sig. Paolo Rossi, in luogo che al posto 796 con punti 28,143 era stato collocato al posto 1743 della graduatoria con punti 25.143 e, dunque, in posizione non utile per la vincita del concorso.

Il ricorrente deduceva la illegittimità della omessa valutazione del predetto titolo sulla base del seguente unico complesso motivo.

**Violazione, errata e falsa applicazione dell'articolo 5, comma 1, lett. a), n. 7 del bando di concorso 30.12.2020; violazione, errata e falsa applicazione articolo 6, comma 1, lett. c), n. 7 del decreto 26.02.2020 recante le modalità di svolgimento del concorso straordinario; violazione dei criteri di valutazione di cui al verbale n 3 della adunanza della commissione esaminatrice del 1 luglio 2021; difetto di presupposti; difetto di motivazione, motivazione perplessa e incoerente, viol. art. 3, 6 e l. 241/1990; eccesso di potere sotto tutte le sue figure sintomatiche, travisamento, omessa od errata valutazione di circostanze rilevanti, violazione articolo Cost, e, segnatamente, dei principi di efficacia, efficienze, buon andamento e cooperazione della P.A..**

L'articolo 5 del bando di concorso aveva individuato le *"categorie dei titoli ammessi a valutazione"*, prevedendo che ai titoli di servizio sarebbe stato riconosciuto fino ad un massimo di 50 punti.

Il comma 1, lett. a) dell'articolo 5 del bando di concorso, in particolare, al n. 7) aveva previsto la attribuzione di un punteggio fino a punti 3 punti per *"lo svolgimento di funzioni di direzione di uffici autonomi e distaccati ovvero assunzione di responsabilità di articolazioni organiche complesse, comunque per una durata non inferiore a sei mesi continuativi e nel ruolo degli ispettori"*.

Il successivo comma 3 dell'articolo 5 del bando di concorso, aveva previsto che la commissione esaminatrice avrebbe proceduto alla valutazione *"limitatamente ai titoli posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stato indicati e risultino altresì, annotati, entro la suddetta data di scadenze, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lett. a) n. 7, che possono risultare anche dalla sezione riservata all'Amministrazione del rapporto informativo"*.

La disposizione in discorso aveva previsto che *"la scheda contenente i titoli indicati dal candidato, una volta validata dall'ufficio matricolare, [sarebbe stata] trasmessa telematicamente alla Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali"*.

A mente del successivo comma 7 *"la Direzione Centrale per le risorse umane [avrebbe, a sua volta inviato] alla commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Le schede sono validate dall'ente matricolare competente ..."*.

Con decreto del 26 febbraio 2020, il Capo della Polizia, aveva disciplinato le modalità per lo svolgimento del concorso.

L'articolo 6 di tale decreto, riportando pedissequamente sul punto quanto disposto dal bando, aveva individuato le singole categoria di titoli.

In particolare, al comma 1, lett. a), n. 7, aveva previsto l'attribuzione di fino a 3 punti allo "svolgimento di funzioni di direzione di uffici autonomi e distaccati ovvero assunzione di responsabilità di articolazioni organiche complesse, comunque per una durata non inferiore a sei mesi continuativi e nel ruolo degli ispettori", ribadendo, al successivo comma 3, che la valutazione dei titoli sarebbe stata limitata a quelli "posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stato indicati e risultino altresì, annotati, entro la suddetta data di scadenze, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, **ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lett. a) n. 7, che possono risultare anche dalla sezione riservata all'Amministrazione del rapporto informativo**".

L'articolo 5, comma 5 del bando di concorso e Il quarto comma dell'articolo 6 del decreto in discorso, infine, avevano individuato i criteri di massima nel rispetto dei quali la commissione esaminatrice, "nell'ambito delle categoria [di titoli] di cui al comma 1" avrebbe determinato "in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili".

La commissione esaminatrice nella sua prima riunione del 1 luglio 2021 aveva ribadito che la valutazione dei titoli sarebbe stata limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domande di ammissione al concorso, che fossero stato "indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e annotati, alla medesima data, nello stato matricolare ... ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lett. a), n. 7) del medesimo decreto, che possono risultare anche dalla sezione riservata all'Amministrazione del rapporto informativo".

La Commissione esaminatrice, inoltre, aveva provveduto a dettagliare i titoli rientranti nelle singole categorie.

Nello specifico, la commissione esaminatrice aveva individuato i titoli riconducibili allo "svolgimento di funzioni di direzione di uffici autonomi e distaccati", ovvero alla "assunzione di responsabilità di articolazioni organiche complesse, comunque per una durata non inferiore a 6 (sei ) mesi continuativi nel ruolo degli ispettori" stabilendo il relativo punteggio nei limiti dei 3 punti previsti dal bando e dal decreto 26.02.2020, ricomprendendo tra tali titoli l'incarico di "**RESPONSABILE SEZIONE PG PRESSO TRIBUNALE**", prevedendo l'attribuzione a tale incarico di 3 punti.

L'incarico di responsabile della sezione di P.G. presso il Tribunale di Acqui Terme svolto dal ricorrente per oltre diciassette anni, dal 9 maggio del 1996 al 13 settembre 2013, era dunque valutabile ai fini del concorso con l'attribuzione di 3 punti.

Tale incarico, infatti, per espressa determinazione della commissione esaminatrice era riconducibile allo "svolgimento di funzioni di direzione di uffici autonomi e distaccati ovvero [alla] assunzione di responsabilità di articolazioni organiche complesse" e rientrava, dunque, nella categoria dei titoli di servizi contemplati dall'articolo 5, comma 1, lett. a), n. 7 del bando di concorso dall'articolo 6, comma 1, lett. a), n. 7 del decreto del 20 febbraio 2020, i quali "possono risultare anche dalla sezione riservata all'Amministrazione del rapporto informativo".

Il ricorrente aveva indicato lo svolgimento di tale incarico nella domanda di partecipazione al concorso.

Tale incarico risultava dalla scheda titoli validata dall'ente matricolare

Esso, infine, risultava nella sezione riservata all'Amministrazione del rapporto informativo.

La scheda titoli validata dall'Ente matricolare, alla pagina 2 recitava infatti testualmente:

**Titolo:** SVOLGIMENTO FUNZIONI E RESPONSABILITA' **VALIDITA':** SI

**Descrizione:** RESPONSABILE DI P.G. PRESSO PROCURA REPUBBLICA DI ACQUI TERME

**Dal:** 09/05.1996 **Al:** 13/09/2013 **Conferito da:** Amministrazione **Data Provvedimento:** 09/05/1996 **Autorità conferente:** QUESTORE **Trascritto nel:** Rapporto informativo nella sezione riservata all'Amministrazione **Rapporto informativo:** DAL 1996 AL 2013.

Di qui la illegittimità della mancata valutazione dell'incarico di responsabile della sezione di P.G. presso il Tribunale di Acqui Terme, per erronea applicazione dei criteri di valutazione dei titoli declinati nel bando, nel decreto del 26 febbraio 2020 e, segnatamente, degli stessi criteri posti dalla Commissione esaminatrice.

Di qui la illegittimità la illegittimità del punteggio di 25,143 attribuito al ricorrente e della graduatoria di merito del concorso.

La Commissione esaminatrice peraltro, pur non disconoscendo che il ricorrente ha svolto l'incarico di responsabile della sezione di Polizia giudiziaria presso il Tribunale di Acqui Terme, anziché collocare tale incarico correttamente nella categoria A7, valutandolo con l'attribuzione di punti 3 in ossequio alle determinazioni assunte nella prima riunione del 1 luglio 2021, lo ha contraddittoriamente collocato nella categoria A8, *“incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza annotati nello stato matricolare”*, tra i quali tuttavia la stessa Commissione non lo aveva compreso.

La scheda valutativa redatta dalla Commissione esaminatrice al punto **“A7 – SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI DIREZIONE (punti. massimo attr.le: 3)”**, reca invece la incomprensibile dicitura **“ALTRO”** e il giudizio **N.V.**, cioè a dire non valutabile.

In entrambi i casi, peraltro, la scheda di valutazione indichi la medesima data di decorrenza dell'incarico, 9 maggio 1996.

In sostanza, non si comprende la *ratio* sottesa alla mancata valutazione.

La omessa valutazione dell'incarico in discorso non trova dunque sostegno nei criteri di valutazione e nelle risultanze della scheda titoli validata e non appare comunque sostenuta da una adeguata e congrua motivazione, che renda conto delle ragioni per le quali, nonostante - lo si ribadisce - tale incarico fosse stato dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso, fosse indicato nella scheda titoli validata dall'ente matricolare e fosse trascritto nella sezione riservata del rapporto informativo, la commissione lo ha ritenuto non valutabile.

Pare evidente, dunque, non solo la violazione dei criteri di valutazione dei titoli, ma la assoluta carenza di presupposti e di motivazione della mancata valutazione dell'incarico in discorso.

Ove l'Amministrazione avesse ritenuto non sufficientemente documentato lo svolgimento di tale incarico, avrebbe dovuto invitare il ricorrente, ai sensi dell'articolo 6 della l. 241 del 1990, in sede di soccorso istruttorio, ad integrare le eventuali carenze.

Ciò, tanto più che, nella fattispecie si trattava di documentazione in possesso dell'Amministrazione, che la stessa ben avrebbe potuto, a fronte della soddisfazione degli oneri di allegazione ad opera del ricorrente, acquisire e valutare, d'ufficio, senza necessità di onerare il ricorrente di ulteriori ed ultronei oneri, in violazione del divieto di aggravamento del procedimento amministrativo posto dall'articolo 1 della legge 241 del 1990.

Con un primo **atto di motivi aggiunti, notificato il 17 giugno 2022**, il sig. Paolo Rossi, a seguito del suo deposito in giudizio, ha esteso l'impugnativa al provvedimento di cui al verbale n. 65 del 25 marzo 2022., mai comunicato, con il quale la Commissione esaminatrice ha respinto l'istanza di riesame del punteggio presentata in data 11 marzo 2022 ed al successivo provvedimento di cui al verbale n. 67 del 20 maggio 2022, con il quale la Commissione esaminatrice, a all'esito del riesame condotto dopo la notifica del ricorso ha confermato il punteggio impugnato.

Il ricorrente formulava all'indirizzo di tali atti le medesime censure articolate avverso gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

Il ricorrente ribadiva che l'incarico di responsabile della sezione di Polizia giudiziaria doveva essere valutato mediante la attribuzione di 3 punti a mente dei criteri di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice nella seduta del 1° luglio 2021, siccome dichiarato in domanda, risultante dalla scheda titoli validata dall'ente matricolare e della sezione riservata del rapporto informativo.

Il ricorrente sottolineava la inconferenza dei precedenti giurisprudenziali citati dalla difesa erariale,

Le sentenze 2318/2020 e 8020/2020, si riferivano, infatti, al concorso per titoli a 1500 posti di vice commissario indetto con decreto dell'11 ottobre 2017.

La sentenza 7215/2021, a sua volta, si riferiva al concorso per titoli a 436 posti di vice commissario indetto con decreto del 2019.

Entrambi i bandi di concorso avevano previsto espressamente che sarebbero stati valutati esclusivamente i titoli trascritti sul foglio matricolare, senza prevedere deroghe in relazione a specifiche categorie di titoli.

Nel caso che ne occupa il bando prevedeva espressamente una categoria di titoli (quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a, n. 7), tra i quali la commissione era annoverato quello di responsabile di sezione di polizia giudiziaria, i quali *"possono risultare anche dalla sezione riservata all'Amministrazione del rapporto informativo"*.

Nelle more, con decreto del 17 giugno 2022, l'Amministrazione, a seguito del riesame d'ufficio della posizione di alcuni candidati del concorso ha provveduto alla rideterminazione delle posizioni in graduatoria e alla nomina di nuovi vincitori con la relativa modifica di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto datato 21 febbraio 2021.

Il ricorrente, già collocato al posto 1743 della graduatoria concorsuale approvata con decreto del 21 febbraio 2022, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato retrocesso alla posizione 1751 (domanda n. 1424718), con il medesimo punteggio di 25,143.

Non di meno l'attribuzione dei 3 punti richiesti per l'incarico di responsabile della sezione di Polizia giudiziaria presso il Tribunale di Acqui Terme collocherebbe il ricorrente al posto 813 o 814 della rinnovata graduatoria, con punti 28,143 e, dunque, in posizione utile per la vincita del concorso.

Con **atto di motivi aggiunti notificato il 21 giugno 2022**, il ricorrente estendeva pertanto l'impugnativa al decreto del 17 giugno 2022, formulando al suo indirizzo le medesime censure formulate nei confronti della graduatoria impugnata con il ricorso introduttivo.

Tale incarico, infatti, per espressa determinazione della commissione esaminatrice era riconducibile allo *"svolgimento di funzioni di direzione di uffici autonomi e distaccati ovvero [alla] assunzione di responsabilità di articolazioni organiche complesse"* e dunque meritevole della attribuzione di 3 punti come previsto dal verbale n. 3 della commissione esaminatrice del 1° luglio 2021.

Esso rientrava tra i titoli i quali *"possono risultare anche dalla sezione riservata all'Amministrazione del rapporto informativo"*.

Esso, infatti, rientrava nella categoria dei titoli di servizio contemplati dall'articolo 5, comma 1, lett. a), n. 7 del bando di concorso dall'articolo 6, comma 1, lett. a), n. 7 del decreto del 20 febbraio 2020, e doveva essere valutato, siccome dichiarato in domanda, risultante dalla scheda titoli validata dall'Ente matricolare e risultante dalla sezione riservata del rapporto informativo.

Il ricorrente sottolineava di essere l'ufficiale di polizia (di Stato) con qualifica più elevata tra quelli addetti alla sezione di Polizia giudiziaria del Tribunale di Acqui Terme ed di essere il responsabile della relativa aliquota.

A mente dell'articolo 5 del d.P.R. 271 del 1989, infatti, *"le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza"*.

A mente del successivo articolo 9, comma 2 del medesimo d.P.R. *"per ciascuna Forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione"*.

Che il ricorrente fosse il responsabile della sezione, inoltre, era fatto palese dalla corrispondenza inoltrata e ricevuta dal medesimo nella declinata qualità di responsabile della sezione di p.g. (docc. da 1 a 8 del deposito documenti per la Camera di consiglio del 24 maggio 2022), dalle informative ex art. 10, comma 2 d. lgs. 271 del 1989 del Procuratore della Repubblica redatte proprio ai fini della compilazione del rapporto informativo e dai rapporti informativi prodotti (*ibid.* doc. 9, 10, 11 e 12).

avv. Stefano Viti